

**COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO**

Provincia di VICENZA

**Verbale del 02/12/2021**

**PARERE SU DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:**

**“RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE:**

**VERIFICA PERIODICA AL 31.12.2020**

**(ART. 20 DEL D.LGS N. 176/2016)”**

---

**L'ORGANO DI REVISIONE  
DOTT.SSA FIORELLA ZANATTA**

**PARERE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE  
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024**

Il sottoscritto Revisore dei Conti Zanatta Fiorella, nominata con delibera Comunale n. 31 del 26/7/2021, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:

**Vista** la richiesta, pervenuta dal responsabile del servizio Economico e Finanziario, prot. 42 pervenuta in data 02/12/2021 tramite posta elettronica, con allegata proposta di delibera ad oggetto: "RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE: VERIFICA PERIODICA AL 31.12.2021 (ART. 20 DEL D.LGS N. 176/2016)", esaminata la proposta summenzionata unitamente agli allegati;

**PREMESSO CHE**

l'art. 20 comma 3 del D. Lgs 19/08/2016, n. 175 (Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica), integrato dal D. Lgs 16/06/2017, n. 100, prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**VISTO**

che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO**

che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

*"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 50/2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs 50/2016, con un imprenditore selezionato con modalità di cui all'art. 17 commi 12 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016";*

### **CONSIDERATO CHE**

- l'articolo 20 del T.U.S.P. ha disposto che annualmente le Amministrazioni pubbliche adottassero un provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ed effettuano annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette" e che se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di prima applicazione del testo unico (T.U.S.P.) era stata inserita una norma transitoria che abbassava il requisito di cui all'art. 20 comma 2 lettera d), sul fatturato medio minimo a 500.000,00 euro; la durata della norma transitoria, era limitata nel tempo e
- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

### **VALUTATE**

pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

### **TENUTO CONTO**

del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

### **RILEVATO**

- che con provvedimento di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2018 è stata effettuata la Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31/12/2017, che con provvedimento di Consiglio Comunale n. 193 del 19/12/2019 è stata effettuata la Revisione ordinaria delle partecipazioni

possedute al 31/12/2018 e che con provvedimento di Consiglio Comunale n. 256 del 30/12/2020 è stata effettuata la Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31/12/2019;

- che con deliberazione consiliare n. 40 del 29/12/2020 il Comune di COGOLLO DEL CENGIO (VI) ha adottato il precedente provvedimento di ricognizione ordinaria;
- che il COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO (VI) al termine del processo di ricognizione previsto dall'art. 20 del D. Lgs 19/08/2016 n. 175 detiene partecipazioni, dirette ed indirette, nelle seguenti società:

PARTECIPATA	TIPOLOGIA ATTIVITA' SVOLTA	QUOTA	TIPOLOGIA	REVISIONE
VIACQUA SPA	Gestione del servizio idrico	0,660%	Partecipazione diretta	Mantenimento
ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	Gestione del servizio integrato dei rifiuti	1,780%	Partecipazione diretta	Mantenimento
IMPIANTI ASTICO SRL	Produzione di energia da fonti rinnovabili	3,417%	Partecipazione diretta	Mantenimento
VIVERACQUA SRL	Partecipata indiretta tramite VIACQUA SPA che ne detiene direttamente il 12%	0,080%	Partecipazione indiretta	Mantenimento

- Che, per quanto riguarda la società **VIVERACQUA SCARL** (partecipata allo 0,08%, per il tramite di VIACQUA che ne detiene il 12%), con la ricognizione periodica al 31/12/2019, effettuata lo scorso anno, si è preso atto che, non necessitava di interventi di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti del comma 723 della L. 145/2018, che ha previsto la possibilità di derogare, fino al 31/12/2021, all'obbligo delle alienazioni delle società inserite nel piano di razionalizzazione straordinario, ex articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 commi 4 e 5, senza l'applicazione delle sanzioni ivi previste, nel caso in cui le stesse abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2014-2016; Appurato che tale situazione si ripropone al 31/12/2020 e che con la Legge 106 del 23/7/2021, di conversione del D.L. 73/2021 è stato inserito il comma 5-ter all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, che ricalca esattamente quanto sopra richiamato in merito alla deroga dell'obbligo di alienare, qualora le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019 estendendo tale deroga a tutto il 2022, si rileva che l'Ente ha deciso di avvalersi della deroga soprarichiamata e quindi di non procedere ad alcun intervento di dismissione delle quote di partecipazione indiretta della società Viveracqua s.c.a.r.l. anche per l'anno 2022.

#### **TENUTO CONTO CHE**

l'Amministrazione Comunale prevede il mantenimento di tutte le partecipazioni dando atto:

- che dalla ricognizione effettuata tutte le società partecipate confermano il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 del TUSP;
- che per la società VIVERACQUA S.C.A.R.L. (partecipata allo 0,08%, per il tramite di VIACQUA che ne detiene il 12%), non si debba procedere ad alcun intervento di dismissione delle quote di partecipazione indiretta anche per l'anno 2022 ai sensi e per gli effetti della Legge 106 del 23/7/2021, di conversione del D.L. 73/2021 che dispone, al comma 5-ter all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, una deroga a tutto il 2022 all'obbligo di alienare una partecipazione, qualora le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019;
- che non prevede un nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate;

Tutto ciò premesso e rilevato il sottoscritto Revisore dei Conti

### **ESPRIME**

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 02/12/2021 alla ricognizione delle società partecipate e del piano di razionalizzazione delle partecipazioni effettuata dal COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO (VI) al 31/12/2020.

Treviso, 02/12/2021



